



**Provincia
di Milano**

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNA DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato dal Consiglio provinciale Rep. Gen. 21/2003 atti 34079/03-1406/03 del 20 marzo 2003.
Modificato dal Consiglio Rep. Gen. 23/2004 atti 92219/04 - 1406/03 del 22 aprile 2004.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizione mezzi pubblicitari

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 3 – Autorizzazioni e nulla osta
- Art. 4 – Istanze autorizzazioni
- Art. 5 – Nulla Osta
- Art. 6 – Rilascio Autorizzazioni
- Art. 7 – Durata e termini dell'autorizzazione
- Art. 8 – Diniego
- Art. 9 – Voltura
- Art. 10 – Termine di installazione
- Art. 11 – Modifica, Rinuncia e Revoca

CAPO III OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI

- Art. 12 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 13 – Targhette di identificazione
- Art. 14 – Caratteristiche dell'impianto
- Art. 15 – Divieti
- Art. 16 – Convenzioni speciali
- Art. 17 – Circolazione di persone invalide
- Art. 18 – Vincoli storici e artistici
- Art. 19 – Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art. 20 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

CAPO IV TIPOLOGIA – UBICAZIONE

- Art. 21 – Dimensioni
- Art. 22 – Distanze
- Art. 23 – Preinsegne
- Art. 24 – Insegne di esercizio
- Art. 25 – Cartello bifacciale
- Art. 26 – Locandine
- Art. 27 – Striscioni
- Art. 28 – Cartelli paralleli
- Art. 29 – Servizi utili
- Art. 30 – Frecce industriali, artigianali, commerciali

CAPO V SANZIONI

- Art. 31 – Sanzioni amministrative
- Art. 32 – Rimozione d'urgenza
- Art. 33 – Rimozione previa diffida
- Art. 34 – Vincoli storici e ambientali
- Art. 35 – Variazione messaggi pubblicitari
- Art. 36 – Vigilanza
- Art. 37 – Servizi utili e frecce industriali

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 – Oneri e Corrispettivi
- Art. 39 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 40 – Disposizione abrogate

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Milano e disciplinano le installazioni di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari. I principi informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 2 *(Definizione mezzi pubblicitari)*

Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:

- a) insegna;
- b) preinsegna;
- c) sorgente luminosa;
- d) cartello;
- e) striscione, locandina e stendardo;
- f) segno orizzontale reclamistico;
- g) impianto pubblicitario di servizio;
- h) impianto di pubblicità o propaganda.

Nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 3 *(Autorizzazioni e nulla osta)*

La collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un ente diverso sono visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.

Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta della Provincia se la strada è provinciale.

Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.

Art. 4

(Istanze autorizzazioni)

Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet www.provincia.milano.it e vengono istruite per ordine di protocollo.

La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria e del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione.

L'istante deve allegare alla domanda, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'Ente:

1. un'autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
2. n. 2 bozzetti del messaggio, a colori e quotati;
3. una planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato;
4. l'autorizzazione del proprietario del terreno all'installazione, qualora l'impianto pubblicitario insista su proprietà privata;
5. attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria;
6. attestazione dell'avvenuto versamento del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione;
7. una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

Art. 5

(Nulla Osta)

L'istanza per il rilascio del nulla osta deve essere presentata alla Provincia esclusivamente dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

La Provincia evade l'istanza entro 30 giorni.

L'Amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Milano allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.

Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta a favore del richiedente e previo pagamento delle spese di istruttoria. –

A conclusione del procedimento, l'Amministrazione richiedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell'autorizzazione.

Art. 6
(Rilascio Autorizzazioni)

Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza.

Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.

L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.

La manutenzione dell'impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.

La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Art. 7
(Durata e termini dell'autorizzazione)

La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile. –

La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.

Il nulla osta di competenza provinciale decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente **ed è rinnovabile.**

E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza per il rinnovo cumulativo di max 10 autorizzazioni, fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna posizione.

La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Art. 8
(Diniego)

Qualora l'istanza non possa essere accolta il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare l'eventuale ricorso.

In questo caso il richiedente avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada mentre non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).

E' possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

Art. 9
(Voltura)

Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

Art. 10
(Termine di installazione)

Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di **comunicazione** dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, **fatta eccezione per le insegne di esercizio il cui termine è fissato in 180 giorni.**

Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione verrà revocata.

Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "spazio libero", "per questa pubblicità tel...", etc.).

Art. 11
(Modifica, Rinuncia e Revoca)

La modifica del messaggio pubblicitario prevista dall'art. 53, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.

La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto.

Trascorsi 15 gg. dalla richiesta di variazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell'art. 23 del C.d.S, si applicano le disposizioni dell'art. 35 del presente Regolamento.

In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'amministrazione la rinuncia al provvedimento.

Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

CAPO III

OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI

Art. 12

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

Art. 13

(Targhette di identificazione)

Su ogni cartello o **altro** mezzo pubblicitario autorizzato, **ad eccezione delle insegne di esercizio**, dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione consegnata dalla Provincia al titolare dell'autorizzazione all'atto del rilascio del provvedimento.

In essa sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

Qualora la Provincia, per qualsiasi motivo, non provveda alla consegna della targhetta, il titolare dell'autorizzazione provvederà personalmente avendo cura di sostituirla ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sopra riportati.

Art. 14

(Caratteristiche dell'impianto)

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o

l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Art. 15

(Divieti)

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, **ad eccezione delle insegne di esercizio**, lungo e in vista di itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull'asse orizzontale;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- lungo le piste ciclabili, a distanza inferiore di 3 metri dal ciglio delle piste.

In ogni caso la Provincia individua, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, zone interdette all'installazione di impianti pubblicitari da comunicarsi all'interessato a mezzo provvedimento motivato.

Art. 16

(Convenzioni speciali)

Su iniziativa della Provincia possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali disciplinanti la cura del verde di alcune rotatorie individuate dalla Provincia.

I convenzionati potranno installare sulle rotatorie, aventi un diametro, calcolato dalla corona esterna, compreso tra un minimo di m. 28 e un massimo di m. 45, n. 4 cartelli di dimensioni m. 1 x 0,70 e recanti un messaggio del tipo "il verde è curato da...". La base inferiore del cartello non può avere un'altezza da terra superiore a 40 cm.

Per dimensioni di rotatorie diverse da quelle indicate, le possibilità di installazione saranno valutate, insindacabilmente, dalla Provincia.

Art. 17
(Circolazione di persone invalide)

Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 18
(Vincoli storici e artistici)

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 490/1999, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi.

Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 19
(Vincoli paesaggistici e ambientali)

Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 490/1999, nell'ambito e in prossimità di beni ambientali, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 20
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

Il presente Regolamento si adeguerà alle prescrizioni del P.T.C.P., successivamente alla sua approvazione, ed in particolare per la parte relativa alle strade di interesse panoramico ed ambientale per le quali, a seguito di individuazione, si provvederà alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

CAPO IV

TIPOLOGIA - UBICAZIONE

Art. 21

(Dimensioni)

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. –

Art. 22

(Distanze)

L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

L'impianto deve essere posizionato oltre i tre metri dalla carreggiata misurata dalla striscia di margine.

Per i mezzi pubblicitari collocati prima o dopo gli accessi carrai è necessario rispettare le distanze fissate, nei centri abitati, dai regolamenti comunali e fuori dai centri abitati dai singoli provvedimenti autorizzativi.

Art. 23

(Preinsegne)

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,50 x m. 0,30 e comunque non inferiori a m. 1,00 x m. 0,20.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.

Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Art. 24
(Insegne di esercizio)

L'insegna di esercizio deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell'immobile di cui l'esercente abbia la proprietà o il possesso. –

Qualora l'insegna **di esercizio** sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, **o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a tre metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali**, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, **nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c** dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Restano fermi i divieti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 25
(Cartello bifacciale)

Ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il cartello bifacciale, **qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni**, - dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

Art. 26
(Locandine)

L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai **tre metri dal limite della carreggiata**.

Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Per le locandine le distanze da altre locandine e da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i **40 gg.** antecedenti la data di esposizione

Resta fermo il termine di 60 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.

Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a **20** installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

Art. 27
(Striscioni)

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.

Art. 28
(Cartelli paralleli)

Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.

La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.

All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

Art. 29
(Servizi utili)

I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale.

Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di Attuazione, per i mezzi pubblicitari.

Il segnale deve essere conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

Art. 30
(Frecce industriali, artigianali, commerciali)

Il segnale di direzione con l'indicazione "*zona industriale, zona artigianale, zona commerciale*" può essere installato, previa autorizzazione della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

CAPO V

SANZIONI

Art. 31

(Sanzioni amministrative)

In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente applicabile in materia.

Art. 32

(Rimozione d'urgenza)

Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo racc. a.r. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.

In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 33

(Rimozione previa diffida)

In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento d'urgenza, la Provincia diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Art. 34

(Vincoli storici e ambientali)

In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dal sopraesposto art. 33.

Art. 35

(Variazione messaggi pubblicitari)

Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Art. 36

(Vigilanza)

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rilevandosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Art. 37

(Servizi utili e frecce industriali)

La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale previste dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario. In questo caso si applicheranno le disposizioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

(Oneri e Corrispettivi)

La Provincia fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Per il rilascio dell'autorizzazione – il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 53 del citato Regolamento.

Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell'allegato A e sono state differenziate sulla base delle diverse categorie delle strade provinciali riportate nell'allegato B.

Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio e le frecce industriali artigianali e commerciali di cui all'art. 30 del presente Regolamento (art. 134 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Art. 39

(Disposizioni finali e transitorie)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento a seguito di revoca del provvedimento.

Art. 40

(Disposizione abrogata)

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla ripubblicazione con efficacia dal 01/01/2003.

Da tale data vengono abrogati il "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni e concessioni relative alla installazione di impianti pubblicitari a margine delle strade provinciali", approvato dal consiglio provinciale con deliberazione 250/2475/52 del 14 dicembre 1989 e tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

ALLEGATO A

SPESE DI ISTRUTTORIA ART. 405 D.P.R. 495/92

Spese di istruttoria per privati	€ 63,64
Spese di istruttoria per Comuni e Enti	€ 31,82

CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ART. 53 D.P.R. 495/92

Autorizzazioni triennali

Importi su base annua per impianti installati su strada provinciale di 1^ Categoria	
a) area privata	€ 135,00
b) area pubblica	€ 270,00

Importi su base annua per impianti installati su strada provinciale di 2^ Categoria	
a) area privata	€ 100,00
b) area pubblica	€ 200,00

Importi su base annua per impianti installati su strada provinciale di 3^ Categoria	
a) area privata	€ 70,00
b) area pubblica	€ 140,00

Importi su base annua per impianti installati su strada provinciale di 4^ Categoria	
a) area privata	€ 35,00
b) area pubblica	€ 70,00

Autorizzazioni temporanee per standardi

a) area privata	€ 15,00
b) area pubblica	€ 30,00